

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «C.E.R. SANTO STEFANO DI CAMASTRA»

ART 1. DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti c.c. e 36 e seguenti c.c., l'Associazione denominata **«C.E.R. SANTO STEFANO DI CAMASTRA»** (di seguito **“Associazione”**), costituente *comunità energetica rinnovabile* ai sensi delle deliberazioni ARERA 318/2020 e s.m.i fino alla 727/2002 e della relativa normativa applicabile.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

ART. 2. DURATA E SEDE

L'Associazione ha durata illimitata, salvo che intervenga delibera di scioglimento dell'Assemblea ai sensi del successivo articolo 17.

L'associazione ha sede in Santo Stefano di Camastra, via Luigi Famularo n. 35, presso il palazzo comunale.

ART. 3. SCOPI

L'associazione non ha scopo di lucro e, nel rispetto delle deliberazioni dell'ARERA e della normativa tempo per tempo vigente in materia, ha come obiettivo il migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri, e in generale alla comunità e alle aree locali in cui opera.

Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti, contratti con produttori di energia rinnovabile esterni agendo come gruppo d'acquisto ed enti in genere, assumere personale e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, definire una o più configurazioni per la comunità energetica rinnovabile costituita secondo quanto previsto dalla legge.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- a) promozione di iniziative di contrasto alla povertà energetica
- b) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- c) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- e) creazione, variazione o eliminazione di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili all'interno del territorio in cui l'Associazione opera, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di massimizzare i benefici per gli Associati e per il perseguimento dello scopo statutario;
- f) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- g) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- h) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- i) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore.

ART. 4. ASSOCIATI

4.1. Principi generali

In conformità alle delibere dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i., possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, compreso il comune, a condizione che, per le imprese private, la

partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

In particolare:

- i soci o membri che esercitano potere di controllo sono: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- per le piccole e medie imprese (PMI) la partecipazione alla comunità non costituisce l'attività commerciale e/o industriale principale;
- la partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti."

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria. L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa o media tensione sottesi alla medesima cabina di trasformazione Cabina Primaria identificata attraverso il codice del GSE o Cabine Primarie limitrofe che forniscono servizi di fornitura in prelievo ed immissione di energia elettrica per il Comune di Santo Stefano di Camastra.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali ubicati nel perimetro sopra specificato e i produttori di energia aventi i requisiti specificati.

Gli Associati danno mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia.

A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto dello statuto e del regolamento, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'assemblea degli Associati. In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

L'associazione individua un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nella figura del Presidente del Consiglio Direttivo. I criteri di riparto dei contributi spettanti a ciascuna configurazione sono definiti e aggiornati secondo quanto contenuto all'interno del regolamento dell'associazione e comunque, in linea con quanto previsto dal quadro normativo e regolatorio vigente. In particolare, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'associazione terrà un registro dei soci.

4.2. Categoria di associati

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori
- Soci consumer
- Soci producer
- Soci prosumer
- Soci onorari

I **soci fondatori** sono gli Associati che costituiscono l'associazione, mettendo a disposizione gli impianti rinnovabili a disposizione della stessa e gli impianti in prelievo per consentire lo scambio e la condivisione dell'energia elettrica all'interno della comunità energetica.

Sono **soci consumer** coloro che partecipano alla associazione utilizzando la corrente elettrica prodotta dagli impianti messi a disposizione dell'associazione.

Sono **soci producer** coloro che partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile o conferiscono all'Associazione loro impianti.

Sono **soci prosumer** coloro che, allo stesso tempo, sono consumer e producer.

Sono **soci onorari** coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono proposti dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente dell'Associazione e votati dall'Assemblea degli Associati. I soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della comunità energetica, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia. I soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

La categoria di appartenenza per ciascun socio può cambiare nel tempo nel caso di variazione delle condizioni di partecipazione alla Comunità Energetica stessa.

4.3. Ammissione e requisiti

Gli associati devono avere i requisiti di cui all'art.42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i., per essere membri della comunità energetica.

I membri, produttori e/o clienti finali, facenti parte dell'Associazione devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- partecipare volontariamente all'Associazione e condividere gli scopi descritti nel precedente art. 3;
- essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (intese come enti locali), comprese le amministrazioni comunali;
- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;

- Essere titolari, a qualunque titolo, di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione Primaria identificata dal codice GSE o (di seguito “Punto di Prelievo”) o Cabine di trasformazione Primaria limitrofe;
- Per i soci prosumer o producer, essere proprietario di un impianto fotovoltaico la cui produzione possa essere messa a disposizione dell’Associazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- dare mandato esclusivo all’Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;

Sarà inoltre obiettivo dell’Associazione fare in modo che almeno il 10% degli Associati possano godere dei benefici derivanti dallo scambio dell’energia condivisa sia trovi in condizione di povertà energetica.

Il presente Statuto, allegato all’atto costitutivo, funge da “contratto di diritto privato” per regolare i rapporti tra i membri dell’Associazione.

4.4. Domanda di ammissione

L’ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati dell’Associazione, con contestuale conferimento all’associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto.

4.5. Gestione dei membri della comunità energetica esterni all’associazione

In accordo alla delibera ARERA 318/2020, è possibile ammettere alla Comunità Energetica Rinnovabile membri non facenti parte dell’Associazione in qualità di *Membri esterni produttori di Energia Elettrica*.

L'ammissione dei soggetti produttori avviene, come per gli altri Associati, tramite la presentazione di domanda come previsto al punto 4.5 e approvata dall'Assemblea degli Associati.

Le modalità di erogazione dell'Energia Elettrica, la ripartizione dei relativi incentivi ed eventuali tariffe incentivanti applicabili ai membri della Associazione sono oggetto di rapporto contrattuale definito puntualmente tra ciascun soggetto produttore e l'Associazione stessa, in base alle condizioni proposte dal produttore e approvate in sede di Assemblea degli Associati.

ART. 5. PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde automaticamente per:

- Decesso;
- mancato pagamento della quota associativa per i Soci per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento;
- Perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui al punto 4.4;
- Mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente statuto;
- Perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente statuto;
- Per i soci Producer, indisponibilità dell'impianto/degli impianti di generazione FER per periodi superiori ai 6 mesi;
- Recesso, come descritto al punto Art. 7.

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate per

l'intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

ART. 6. TRASMISSIBILITA' DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di Associato è trasmissibile alle seguenti condizioni e nei seguenti casi:

- Voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda;
- Cessione dell'impianto di produzione ad un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda.

ART. 7. RECESSO

Ogni Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in ogni momento con un preavviso di almeno 90 giorni da inviarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. È sempre ammesso il recesso per giusta causa.

L'uscita dall'Associazione comporta l'applicazione di una penale rivedibile annualmente dall'Assemblea dei Soci. Tale penale non è dovuta per recesso per giusta causa.

La penale iniziale di recesso è fissata a 30 euro.

ART. 8. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

8.1. Diritti degli Associati

I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare e votare nelle assemblee;
- ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento interno di attuazione ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dall'Associazione.

8.2. Doveri degli Associati

I soci, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, la relativa quota associativa come determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa in fase di costituzione dell'associazione è nulla e potrà essere oggetto di revisione in base alle regole contenute all'interno del seguente statuto.

I soci sono tenuti al rispetto dello statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni degli organi amministrativi.

I soci sono tenuti, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, a dare mandato esclusivo all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a conferire la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

I soci Consumer e Prosumer hanno l'obbligo di garantire all'Associazione la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica asserviti all'Associazione ai sensi del relativo contratto.

ART. 9. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi statuari dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario/ Referente
- Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e contenute nei bilanci dell'associazione verificati e approvati dall'Assemblea degli Associati.

ART. 10. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1. Principi Generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci, oltre sé stesso.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e l'Assemblea delibera con le maggioranze e i *quorum* previsti dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente, che provvede anche alla convocazione della medesima. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

10.2 Competenza dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento e in particolare:

- Elegge il Consiglio Direttivo;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulle modifiche dello Statuto;
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- Delibera in merito alla partecipazione alla Comunità Energetica dei membri esterni alla Associazione in qualità di produttori di energia elettrica;
- Delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo dei contributi di valorizzazione dell'energia elettrica e delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 152/2019 e dal DM 16.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;

10.3 Convocazione e svolgimento

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati tramite canale

digitale (posta elettronica, piattaforma di gestione digitale della comunità energetica, ...) almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità oppure allorquando almeno 1/3 dei Soci ne faccia richiesta.

Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un apposito registro a disposizione di tutti gli associati.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il Segretario dell'Assemblea.

ART. 11. CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Composizione e Durata della carica

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri nel cui ambito vengono elette le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario/Referente e Tesoriere.

La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà essere scelto tra i soci fondatori. Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese.

11.2 Competenze

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; stabilisce e attribuisce i compiti al Segretario/Referente; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

ART. 12. PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Il ruolo di Presidente dell'Associazione è assunto dal Sindaco pro tempore del comune di Santo Stefano di Camastra.

ART. 13. TESORIERE

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare all'Assemblea dei soci;
- riscuote le quote d'iscrizione;
- provvede ai pagamenti e cura la tenuta della contabilità e dei Libri sociali;
- cura i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

ART. 14. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è un organo costituito da Associati, Associati Onorari o esterni all'associazione con l'obiettivo di supportare l'associazione nel perseguimento degli scopi definiti all'art. 3 che richiedano una preparazione tecnica, tecnologica e scientifica specifica del settore dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Ciascun associato o persona esterna può essere individuata e proposta per far parte del CTS, previa validazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Non sono previsti compensi per il CTS, a meno di eventuali rimborsi di spese sostenute per lo svolgimento delle attività affidate e opportunamente documentate.

ART. 15. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote versate dagli associati;
- gli eventuali impianti di proprietà dell'Associazione;

- gli eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo o da parte dell'Assemblea degli Associati;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

ART. 16. ESERCIZIO FINANZIARIO

16.1 Bilancio

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Entro il mese di aprile in ogni anno, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

La proposta di bilancio consuntivo e preventivo deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire ai soci di prenderne visione preventivamente.

16.2 Destinazione delle risorse

Non costituisce distribuzione di utili, neppure in via indiretta, la corresponsione degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, dl 169/2019 e del dm 16.09.2020 ovvero ricavi di vendita dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'associazione.

Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale e rientra nella fornitura dei benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

ART. 17. SCIoglimento

17.1 Cause di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori.

L'associazione può essere sciolta in caso di:

- modifiche alla normativa incentivante;
- indisponibilità di impianti di produzione FER;
- in generale, impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

17.2 Destinazione del patrimonio

I beni che dovessero restare esauriti alla liquidazione verranno destinati in base a quanto disposto dalla delibera assunta dall'Assemblea dei soci.

ART. 18. CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere fra una o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale competente.